

COMUNE DI STARANZANO
PROVINCIA DI GORIZIA

ORDINANZA N. 17 DD. 06/06/2014

ORDINANZA DI BALNEAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTI l'art. 59 DPR 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 8 DPR 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO il DPCM 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/1977;

VISTO l'art. 4 della L.R. 13/11/2006 n. 22 recante "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo" il quale prevede che il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativo;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Monfalcone;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 13 aprile 2007 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone con il quale si sono precisati attribuzioni e compiti dell'Autorità marittima e del Comune in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti, e con il quale si è stabilito di predisporre due provvedimenti distinti, uno emanato dall'Ente locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l'altro dall'Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento, nonché alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto alle ordinanze di balneazione emesse dalle competenti Capitanerie di Porto;

VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2011 emanata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 30 maggio 2011, alla quale si fa riferimento nell'emanazione della presente, e per quanto non espressamente in quest'ultima disciplinato;

RITENUTO, per una maggiore facilità di conoscenza delle disposizioni impartite, di provvedere all'emanazione di un nuovo provvedimento sostitutivo di quello fino ad oggi emanato, e più volte modificato ed integrato;

ORDINA

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Staranzano è compresa tra il 1° giugno e il 30 settembre 2014.

Art. 2 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Nelle spiagge libere i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvataggio, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue): **ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.**

Art. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Circondario di Staranzano - dal confine con il Comune di Monfalcone fino al confine con la Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo – sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 400 metri dalla battigia.
2. Analogamente, il Comune deve provvedere a segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari E' VIETATO:
 - a. Lasciare natanti in sosta od all'ancoraggio ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
 - b. Tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti.
 - c. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
 - d. Accendere fuochi sull'arenile o nelle cabine.
 - e. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

- f. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità marittima con propria ordinanza.
- g. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato), e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 5 - DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

- 1. Sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti è vietato:
 - a. occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante;
 - b. campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati ivi oltre il tramonto;
 - c. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed alla vendita in forma itinerante, purché questi ultimi rispettino le seguenti dimensioni:
 - larghezza: metri 1 (uno)
 - lunghezza: metri 2 (due)
 - altezza: metri 2 (due) compreso l'eventuale parasole.
 - d. i carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti;
 - e. praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
 - f. condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani abilitati al soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione;
 - g. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
 - h. provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
 - i. esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione di questa Amministrazione;
 - j. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
4. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali il rapporto, previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 18, devono essere presentati al Comune.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Staranzano, pubblicato all'albo del Comune di Staranzano e sul sito internet www.comune.staranzano.go.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di ricevimento del decreto medesimo.

Staranzano, lì 06/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo MASONI